

## REGOLAMENTO (CE) N. 263/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2006

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 per quanto riguarda la frutta a guscio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 145, lettere c), l) e m),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha predisposto un regime di sostegno per la frutta a guscio, al fine di evitare l'abbandono della produzione di frutta a guscio nelle zone tradizionali e i conseguenti effetti negativi sul piano ambientale, rurale, sociale ed economico.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha subordinato il pagamento per superficie a una densità minima di alberi e a un'estensione minima delle parcelle agricole.
- (3) Al fine di semplificare la gestione del regime dei pagamenti per superficie per la frutta a guscio, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento (CE) n. 1782/2003 e degli obiettivi previsti da detto regolamento, è opportuno modificare le condizioni relative all'identificazione delle parcelle agricole e al contenuto delle domande di aiuto previste dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori<sup>(2)</sup>. È inoltre opportuno adeguare le

disposizioni riguardanti le condizioni applicabili al pagamento dell'aiuto per superficie per la frutta a guscio previste dal regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime<sup>(3)</sup>.

- (4) Al fine di adeguare il sistema di controllo alla percentuale di controlli standard applicabile ai regimi di aiuto per superficie, occorre modificare le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 796/2004.
- (5) È necessario modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 6, il paragrafo 3 è soppresso;
- 2) all'articolo 13, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
 

«5. Nel caso di una domanda di pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve indicare il numero di alberi di frutta a guscio suddiviso per specie.»
- 3) all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
 

«d) il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 56).

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2184/2005 (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 61).

<sup>(3)</sup> GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2184/2005.